


Federazione Sindacati Autonomi Coordinamento Nazionale Polizia Penitenziaria



Segreteria Nazionale
C.N.P.P.

Prot. N° 001/21

Al Pres. Bernardo PETRALIA
Capo del Dipartimento
Amministrazione Penitenziaria
ROMA

All' Ufficio del Capo del Dipartimento
Ufficio relazioni sindacali
Dip. Amministrazione Penitenziaria
ROMA


ATTIVAZIONE COMMISSIONE DI GARANZIA CENTRALE Art. 3 , comma 18 - A.N.Q.

L' F.S.A. – C.N.P.P., in persona del Segretario Nazionale **Antonio GUADALUPI**, richiede l'attivazione della Commissione di cui sopra al fine di vagliare la questione sotto riportata:

PREMESSO IN FATTO

1. Che con apposita nota interna, la Direzione della Casa di Reclusione di Padova bandiva regolare interpello per l'assegnazione di Unità di Polizia penitenziaria appartenenti al Ruolo Agenti/Assistenti, presso il locale " Block-House " ed altri posti di servizio.
2. Che a tale interpello aderiva (per quello dedicato al posto di servizio presso il Block-House), l' Assistente Capo Coordinatore ANEDDA Severino.
3. Che il su citato dipendente, alla data di scadenza del bando era in forza alla C.O.R. (Centrale Operativa Regionale per il Triveneto).
4. Che con nota n° 15636 del 14.10.2020 (all. n° 1), la Direzione inoltrava a questa O.S. sia la graduatoria definitiva (assegnando il vincitore al posto di servizio messo a concorso), sia il verbale dell'attività svolta dall'apposita commissione interna prevista dal P.I.R. Triveneto di cui all'art. 16 comma 10.

Federazione Sindacati Autonomi Coordinamento Nazionale Polizia Penitenziaria




Segreteria Nazionale
C.N.P.P.

5. Che, dalla lettura della graduatoria (all. n° 1), si rilevava che la Direzione posizionava all'ultimo posto l'Ass.C.C. ANEDDA nonostante la sommatoria del punteggio invece, lo facesse risultare primo e quindi vincitore.
6. Che dalla lettura del verbale della su citata Commissione (all. n° 1), si evince che la motivazione per la allocazione dell'ANEDDA in fondo alla graduatoria è determinata dalla sua appartenenza alla C.O.R. e che per tale motivo, la sopra citata Commissione riteneva di dover applicare l'art. 16 comma 13 del P.I.R. Triveneto.
7. Che dalla lettura del verbale della Commissione (all. n° 01), testualmente si legge..... “ I candidati Dal Corso Francesca ed ANEDDA Severino attualmente prestano servizio in posti considerati a carica fissa cioè mediante assegnazione a seguito di procedura di mobilità interna (portineria e C.O.R.) e come da accordo PIR art. 16 comma 13, vengono collocati in coda alla graduatoria “.....
8. Che l' F.S.A. – C.N.P.P. con nota n° 036 del 24.10.2020 depositava idoneo ricorso alla C.A.R. del Triveneto teso ad ottenere la modifica della graduatoria e relativa assegnazione dell'Ass.C.C. ANEDDA S. (All. n. 02).
9. Che nel su citato ricorso, l' F.S.A. – C.N.P.P. lamentava il fatto che la Commissione interna aveva applicato l'articolo 16 del PIR quando quest'ultimo in realtà, disciplina SOLO ed esclusivamente la mobilità tra uffici INTERNI all'Istituto penitenziario e non anche eventuali appartenenze in specializzazioni ESTERNE all'Istituto in questione.
10. Che nella seduta del 27.11.2020 la C.A.R. Triveneto, con delibera n° 22 rigettava il ricorso (All. n. 03).

PREMESSO IN DIRITTO

1. Che il titolo dell'art. 16 del Protocollo d'intesa Regionale Triveneto (All. n. 04), risulta essere “ *Criteri per la mobilità interna del personale “.*
2. Che il comma 1, dell'art. 16 del P.I.R., testualmente recita.... “ *Considerata la necessità di dare uniformità ai criteri di valutazione da impiegare nelle procedure di mobilità interna negli istituti “*
3. Che il comma 13 dell'art. 16 fa espressamente riferimento ai posti di servizio a carica fissa di competenza gestionale dei singoli Istituti penitenziari.
4. Che la C.O.R. è una Unità organizzativa incardinata nell'Ufficio della Sicurezza e delle Traduzioni del Provveditorato Regionale **e NON una carica fissa interna** ad un Istituto penitenziario.
5. Che l'inciso di cui sopra è ulteriormente rafforzato dal fatto che, l'accesso alla C.O.R., è avvenuto con apposito interpello rivolto a tutto il distretto ed emesso, per l'appunto, dal Provveditorato regionale per il Triveneto e che pertanto, **NON trattasi di mobilità interna agli Istituti** a differenza di quanto invece sostenuto dalla Commissione riunitasi alla Casa di Reclusione Padova.

Federazione Sindacati Autonomi Coordinamento Nazionale Polizia Penitenziaria



Segreteria Nazionale
C.N.P.P.

6. Che l'uscita delle unità di Polizia penitenziaria da tale articolazione regionale, al pari dell'ingresso, è stata INFATTI, sempre gestita dal Superiore ufficio e non certo dalla Direzione della C.R. Padova proprio perché ufficio non appartenente a detto Istituto.
7. Che per i motivi su esposti, la C.O.R. è oggetto di mobilità ESTERNA e quindi non può essere considerata una carica fissa interna all' Istituto penitenziario patavino ed a cui invece, si ispira come detto sopra, l'intero art. 16 del P.I.R..
8. Che la partecipazione dell'appartenente alla C.O.R. ad un bando interno della Casa di Reclusione di Padova, non può che considerarsi come esterna all'Istituto che emana l'interpello e per cui, le previsioni elencate dall'art. 16 del P.I.R. **NON POSSONO essere applicate.**
9. Che in nessun articolo del P.I.R. è prevista l'ESTENSIONE alla fattispecie dell'odierno contendere proprio perché non trattasi di mobilità interna all'Istituto.

Tutto ciò premesso e considerato

CHIEDE

Che la Commissione di Garanzia Centrale

1. **ACCERTI** l'errata applicazione dell'art. 16 del P.I.R. sulla posizione dell'Ass.C.C. ANEDDA Severino.
 - **DICHIARI** illegittima la posizione dell'ANEDDA in fondo alla graduatoria
 - **ANNULLI** la delibera n° 22 del 27.11.2020 della C.A.R. P.R.A.P. Padova.
-
- **ORDINI** al Direttore della C.R. Padova l' immediata modifica della graduatoria e relativa assegnazione dell'Ass.C.C. ANEDDA Severino nel posto di servizio " Block-House ".

In via istruttoria si allegano in copia i seguenti documenti:

- All. n. 01 – Graduatoria interpello " Block-House " C.R. Padova e relativo verbale.
- All. n. 02 – Ricorso C.A.R. di questa O.S.
- All. n. 03 – Delibera C.A.R. n° 22 del 27.11.2020
- All. n. 04 – Protocollo d'Intesa Regionale Triveneto

Venezia lì, 21. I. 2021

Antonio Francesco Guadalupi
Segretario Nazionale



MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA
PROVVEDITORATO REGIONALE PER IL VENETO – FRIULI VENEZIA GIULIA E TRENTINO ALTO ADIGE
Ufficio I
1ª Sezione - Affari Generali

Prot. n. 66235

Padova, 05.12.2020

A tutti i Componenti titolari e supplenti
della C.A.R

Alla Direzione
della Casa Reclusione
PADOVA

Alla Direzione della
Casa Circondariale di
ROVIGO

E, p.c.

Al Ministero della Giustizia
Dipartimento Amm. Penitenziaria
Direzione Gen. Personale e Risorse
Ufficio IV Relazioni Sindacali
Commissione di Garanzia
ROMA

Alle Direzioni degli Istituti
Penitenziari del TRIVENETO
LORO SEDI

Oggetto: Invio verbale del 27.11.2020 e delibere n.22-23 della Commissione Arbitrale
Regionale del 27.11.2020

Ai sensi dell'art. 4, comma 5 e dell'art. 6, comma 1 del regolamento della Commissione
Arbitrale Regionale, si trasmette il verbale e le delibere relative ai ricorsi trattati in sede di C.A.R.
nella riunione tenutasi in videoconferenza lo scorso 27 novembre.

Il Presidente supplente della C.A.R.
Salvatore Erminio

Estensore Responsabile Sez. I Uff. I FOR. dott.ssa A. Marotta

Piazza Castello, 12 - 35141 Padova - Tel. 049 82 42 111 (e-mail: pr.padova@giustizia.it)



MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA

PROVVEDITORATO REGIONALE PER IL VENETO – FRIULI VENEZIA GIULIA E TRENTINO ALTO ADIGE

Piazza Castello, 12 - 35141 Padova - Tel. 049 82 42 111 - e-mail :pr.padova@giustizia.it

Ufficio I

1^a Sezione – Affari Generali

Verbale della Commissione Arbitrale Regionale

Ai sensi dell'art. 3 co. 14,15,16 A.Q.N. 2004

Riunione del 27 novembre 2020

Il giorno 27 del mese di novembre dell'anno 2020, alle ore 11.15, giusta convocazione diramata dal Presidente Supplente della C.A.R. con nota n.42065 del 20.11.2020, si riunisce in **videoconferenza** tramite Piattaforma Teams, la Commissione Arbitrale Regionale.

Presiede la Commissione, il Presidente Supplente dott. Salvatore Erminio il quale rende noto che, in considerazione della peculiare modalità di collegamento, le votazioni per ciascun caso avverranno con appello nominale.

E' altresì presente, per la verbalizzazione, la dott.ssa Anna Marotta e per il supporto tecnico l'Ass.C. Giovanni Sandro Caruana.

La Commissione apre i lavori esaminando il caso **n.22/2020** per il quale sono presenti, quali componenti di Parte Pubblica, il Gen.B. Lorenzo O.Silvestrelli, la Dott.ssa Mariagrazia Bregoli, il Dott. Alberto Quagliotto, la Dott.ssa Irene Iannucci, la Dott.ssa Tiziana Paolini, il Dir. Agg. Pol. Pen. Di Stefano Roberto, il Dir Agg. Pol. Pen. Lara Boco, il Comm.C. Gabriella Caputo

Sono presenti per la Parte Sindacale: Sig. Giovanni Vona (SAPPe), Sig. Nicolino Budano (UILPA), Sig. Carlo Taurino (CGIL), Sig. Andrea Mazzaresse (SiNAPPe), Sig. Leonardo Angiulli (USPP), Sig. Antonio Guadalupi (FSA CNPP), Sig. Gioacchino Lenaris (OSAPP), Sig. Matteo Iannuzzi (CISL).

La Commissione è chiamata ad esprimersi sulla vertenza presentata dall'O.S. F.S.A.- C.N.P.P. con nota n. 36/20 del 24 ottobre 2020 con la quale chiede che la C.A.R. accerti l'errata applicazione da parte della C.R. Padova, dell' art. 16, comma 13 del Protocollo d'Intesa regionale, relativamente alla posizione dell'Ass.C.C. A.S. nella graduatoria dell'interpello per un posto presso il block house della Casa di Reclusione di Padova. In particolare la sigla ricorrente esplicita che con apposita nota interna, la Direzione patavina bandiva regolare interpello per l'assegnazione di Unità di Polizia penitenziaria appartenenti al Ruolo Agenti/Assistenti, presso il locale " Block-House " ed altri posti di servizio e che all'interpello per il posto di servizio presso il Block-House aderiva l' Assistente Capo Coordinatore A. S. Il precitato dipendente, alla data di scadenza del bando era in forza all'allora C.O.R. (Centrale Operativa Regionale) . Con nota n° 15636 del 14.10.2020 la Direzione inoltra sia la graduatoria definitiva assegnando il vincitore al posto di servizio messo a concorso, sia il verbale dell'attività svolta dall'apposita commissione di cui all'art. 16 comma 10. e, dalla lettura della graduatoria, si rilevava che la Direzione posizionava all'ultimo posto l'Ass.C.C.in questione, nonostante la sommatoria del punteggio invece, lo facesse risultare primo e quindi vincitore. Dalla lettura del verbale della su citata Commissione, si evince che la motivazione per la allocazione in fondo alla graduatoria sia stata determinata dalla sua appartenenza alla C.O.R. e che per tale motivo veniva applicato l'art. 16 comma 13 del P.I.R. Dalla lettura del verbale della Commissione, testualmente si legge..... " I candidati D.C.F ed A.S. attualmente prestano servizio in posti considerati a carica fissa cioè mediante assegnazione a seguito di procedura di mobilità interna (portineria e C.O.R.) e come da accordo PIR art. 16 comma 13, vengono collocati in coda alla graduatoria . Ciò posto la sigla pone l'attenzione sul fatto che il titolo dell'art. 16 del Protocollo d'intesa Regionale risulta essere " Criteri per la mobilità interna del personale " e che il comma 1, dell'art. 16 del Protocollo d'Intesa Regionale, testualmente recita.... " Considerata la necessità di dare



MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA

PROVVEDITORATO REGIONALE PER IL VENETO – FRIULI VENEZIA GIULIA E TRENINO ALTO ADIGE

Piazza Castello, 12 - 35141 Padova - Tel. 049 82 42 111 - e-mail :pr.padova@giustizia.it

Ufficio I

1^a Sezione – Affari Generali

uniformità ai criteri di valutazione da impiegare nelle procedure di mobilità interna negli istituti, e quindi fa espressamente riferimento ai posti di servizio a carica fissa di competenza gestionale dei singoli Istituti penitenziari. La C.O.R., a giudizio della sigla ricorrente è oggetto di mobilità esterna e quindi non può essere considerata una carica fissa interna ad un Istituto penitenziario ed a cui si ispira invece l'intera articolazione dell'art. 16 del PIR. Pertanto, la partecipazione dell'appartenente alla C.O.R. ad un bando interno all'Istituto, non può che considerarsi come esterna all'istituto che emana l'interpello.

Il Presidente supplente invita il rappresentante dell'O.S. CNPP ad esporre il caso.

Il CNPP prende la parola e si richiama al contenuto del ricorso. Chiede che la Commissione Arbitrale accerti l'errata applicazione da parte della C.R. Padova, dell' art. 16, comma 13 del Protocollo d'Intesa regionale. Cita la risposta del Dott. Ponzetta allegata agli atti nella quale quest'ultimo definisce il ricorso infondato e cita a supporto la nota n.38932 del 27.10.2020 del Prap che è indirizzata alla CGIL e di cui non si conosce esattamente il contenuto, ma dall'oggetto presume che riguardi analoga questione per definire o meno la COR come carica fissa. Tiene a precisare che dalla risposta fornita dalla CR di Padova si comprende che è stato travisato l'oggetto dell'impugnazione odierna perchè c'è differenza con quanto richiesto dalla CGIL perchè l'oggetto del ricorso del Cnpp non riguarda assolutamente la questione se la COR è una carica fissa o meno ma riguarda l'impugnazione della graduatoria per errata applicazione del P.I.R. Il PRAP ha risposto che la CAR è una carica fissa. Il Cnpp tiene, invece, a sottolineare che in questa fattispecie l'appartenenza alla COR fa venir meno l'applicazione dell'art. 16 del PIR. La C.O.R., a giudizio della sigla ricorrente è una unità organizzativa incardinata nell'Ufficio della Sicurezza e delle Traduzioni del Provveditorato Regionale e non una carica fissa interna ad un Istituto penitenziario. Infatti l'accesso a tale Unità, è avvenuto con apposito interpello rivolto a tutto il distretto ed emesso, per l'appunto, dal Provveditorato regionale e che pertanto, non trattasi di mobilità interna agli Istituti a differenza di quanto invece sostenuto dalla Commissione riunitasi alla Casa di Reclusione. L'uscita delle unità di Polizia penitenziaria da tale articolazione regionale al pari dell'ingresso è stata sempre gestita dal superiore ufficio e non dalla Direzione della C.R. Quindi ritiene che per i motivi su esposti, la C.O.R. è oggetto di mobilità esterna e quindi non può essere considerata una carica fissa interna ad un Istituto penitenziario ed a cui si ispira invece l'intera articolazione dell'art. 16 del P.I.R. Non è un Ufficio incardinato all'interno della CR Padova; è solo un'allocazione geografica e questo non fa sì che si debba considerare una carica fissa all'interno della CR di Padova mentre l'applicazione del comma del PIR fa riferimento a cariche fisse all'interno di quella direzione. Riprendendo il discorso in merito alla risposta del PRAP di cui ha parlato prima allegata a supporto della risposta del Dott. Ponzetta, tiene a sottolineare che non riguarda il ricorso perchè alla sigla ricorrente non interessa che la COR sia stata considerata una carica fissa. Questo ricorso verte solo sull'impossibilità ad applicare il precitato art. 16 del PIR. Aggiunge che in teoria avremmo dovuto inserire nel PIR una tale fattispecie ma non era possibile perchè il PIR aveva come obiettivo quello di disciplinare la mobilità interna degli istituti.

Cita l'esempio dei cinofili a Verona che, al termine del servizio quinquennale per cui è prevista una specializzazione, non possono partecipare agli interpellati per le cariche fisse interne all'Istituto a cui fa riferimento il P.I.R. In conclusione chiede la rimodulazione della graduatoria del block- house ricollocando il legittimo vincitore che in questo caso è l'Ass.C.C. A.S.



MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA

PROVVEDITORATO REGIONALE PER IL VENETO – FRIULI VENEZIA GIULIA E TRENTINO ALTO ADIGE

Piazza Castello, 12 - 35141 Padova - Tel. 049 82 42 111 - e-mail :pr.padova@giustizia.it

Ufficio I

1° Sezione – Affari Generali

Il Sappe dopo aver letto la documentazione e l'esposizione del Cnpp si trova in confusione. Il Cnpp sostiene che l'Ass. C.C. A.S. non poteva essere valutato dalla Commissione e quindi in teoria non poteva neppure partecipare all'interpello di mobilità interna. Ritiene che, leggendo il PIR, questa circostanza l'abbiamo valutata laddove abbiamo previsto che dalla mobilità interna sarebbero esclusi quelli che non fanno parte dell'organico dell'istituto. Tutti gli addetti alla COR come chi fa parte di un'unità operativa gestita extra moenia sono rimasti in carico agli istituti di competenza. Invece la sigla ricorrente da una parte dice che non fa parte dell'organico della CR e dall'altro dice che deve vincere l'interpello. È un discorso contorto. In conclusione ritiene che la Direzione della CR abbia ben spiegato la sua decisione e che non c'è oggetto del contendere perchè bisogna leggere bene il PIR. Non è vero che la fattispecie non è compreso nel PIR e a suo giudizio l'Ass.C.C. andrebbe escluso dalla graduatoria.

Il Cnpp chiede di poter replicare all'intervento del Sappe, così come alla fine di ogni successiva osservazione. Tiene a precisare che non ha affermato che la commissione non era titolata a poter intervenire ma ha errato nell'applicazione del PIR. Aggiunge che il collega A. è in forza alla CR di Padova ed è titolato a partecipare. Il PIR vieta la partecipazione a chi è distaccato in entrata e non uscita e quindi egli era titolato a partecipare. In conclusione c'è la materia del contendere.

Il Presidente supplente, al fine di procedere ad un'ordinata trattazione del ricorso, ritiene che gli ulteriori interventi della sigla ricorrente possano essere accolti alla fine delle osservazioni dei componenti della CAR.

La Cisl ritiene che il ricorso non possa essere accolto perchè leggendo il PIR si comprende che qualsiasi posto dove c'è accesso tramite interpello è un posto a carica fissa. Per rafforzare la sua posizione cita un caso precedente verificatori alla CC di Padova dove un collega ricopriva l'incarico alla COR ed è stato messo in coda alla graduatoria in applicazione dell'articolato del PIR.

La Cgil per quanto legge nel ricorso e negli atti formali ritiene che ci sia errore della CR di Padova perchè se è vero che la COR è alle dipendenze del PRAP deve essere considerata un'unità a parte. Gli addetti alla COR non potevano partecipare agli interpellati interni. La commissione non doveva metterlo in fondo ma dichiararlo inammissibile come avrebbero fatto a Verona. Quindi per quanto riguarda il ricorso va accolto il punto 1) perchè la CR Padova ha commesso l'errore ma il punto 2) va rigettato e va dichiarata inammissibile la domanda dell'Ass.C.C.

Il Gen. Silvestrelli ritenendo opportuno compiere una precisazione preliminare, conviene sulla circostanza che ci possano essere varie interpretazioni in merito al personale che ha prestato servizio alla COR. Aggiunge che tale personale funzionalmente dipende dall'UST ma non è stato incardinato nell'UST altrimenti l'Ass. in argomento che ha partecipato all'interpello, avrebbe dovuto indirizzare l'istanza al direttore dell'UST che, a sua volta, avrebbe trasmesso l'istanza alla CR di Padova e avremmo parlato di mobilità esterna. Ma se passa l'interpretazione del Cnpp la partecipazione non era da ritenersi ammissibile e comunque l'istanza avrebbe dovuto essere rappresentata attraverso l'UST. Ritiene che si tratti di mobilità interna e che quindi il dott. Ponzetta abbia operato correttamente.

Il Sinappe pur sapendo di porre una domanda scontata ritiene necessario che si precisi se i criteri utilizzati nel bando per partecipare alla COR furono quelli del protocollo di intesa regionale in vigore all'epoca.

Il Gen. Silvestrelli risponde affermativamente citando l'accordo del 2005, all'epoca vigente.



MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA
PROVVEDITORATO REGIONALE PER IL VENETO - FRIULI VENEZIA GIULIA E TRENTINO ALTO ADIGE
Piazza Castello, 12 - 35141 Padova - Tel. 049 82 42 111 - e-mail :pr.padova@giustizia.it

Ufficio I
1ª Sezione - Affari Generali

L'USPP ritiene che l'intervento del Gen. Silvestrelli contenga elementi di chiarezza per la questione odierna, concorda, e nel merito ritiene che la decisione del Dott. Ponzetta sia giusta.

Il Cnpp come disposto dal Presidente supplente replica ai singoli interventi che si sono susseguiti dopo il Sappe. In primis risponde alla Cisl che, prendendo a paragone un evento simile accaduto alla CC di Padova, ha citato un esempio che dal punto di vista giuridico fa poco testo. Cosa diversa se fosse stato presentato un ricorso e ci fosse stata una delibera ma non è un caso simile, potrebbe esserlo solo a parità di delibera. Ritiene l'intervento della Cgil un pò confuso e ribadisce che l'istanza del collega era ammissibile perchè è in forza alla CR di Padova e quindi ha titolo a partecipare agli interPELLI interni. Rispondendo al Generale Silvestrelli precisa che la questione in merito alla necessità di inoltrare la domanda tramite UST non è oggetto di impugnazione. Non si può dichiarare che è una mobilità interna perchè la COR solo fisicamente è allocata presso CR Padova e questo non può far dire che è un ufficio interno alla Casa di Reclusione.

Il Gen. Silvestrelli, per una migliore comprensione del suo intervento, ritiene opportuno portare all'attenzione dei presenti la differenza tra il personale dell'articolazione aeroportuale e della COR e precisamente la circostanza che i tre dipendenti dell'articolazione aeroportuale sono stati trasferiti al PRAP mentre la COR non è stata trasferita. Sul discorso sul se la domanda doveva transitare per l'UST, precisa che era una proposizione subordinata nel senso che si è ipotizzato che *se fosse passata la posizione del Cnpp* il dipendente avrebbe dovuto presentare la domanda tramite l'UST. In merito al discorso dei cinofili il discorso è diverso perchè è noto che essi necessitano, per la loro specializzazione, di valutazione dipartimentale.

La Cisl chiede di poter precisare che la sua sigla non ha proposto ricorso perchè non c'è stata violazione dell'art.16 punto 13 del P.I.R.

A conclusione dell'esposizione di cui sopra, il Presidente Supplente chiede ai presenti di votare sull'accoglimento del ricorso.

La Commissione così si esprime:

N° Voti a favore 2 (Cnpp, Dott. Di Stefano)

N° Voti Contrari 14

A seguito della votazione il ricorso è rigettato.

La Commissione prosegue i lavori esaminando il caso n.23/2020 per il quale sono presenti, quali componenti di Parte Pubblica, il Gen. B. Lorenzo O. Silvestrelli, la Dott.ssa Mariagrazia Bregoli, il Dott. Alberto Quagliotto, la Dott.ssa Irene Iannucci, la Dott.ssa Tiziana Paolini, il Dir. Agg. Pol. Pen. Di Stefano Roberto, il Dir. Agg. Pol. Pen. Lara Boco, il Comm.C. Gabriella Caputo

Sono presenti per la Parte Sindacale: Sig. Giovanni Vona (SAPPe), Sig. Nicolino Budano (UILPA), Sig. Carlo Taurino (CGIL), Sig. Andrea Mazzaresc (SiNAPPe), Sig. Leonardo Angiulli (USPP), Sig. Antonio Guadalupi (FSA CNPP), Sig. Gioacchino Lenaris (OSAPP), Sig. Matteo Iannuzzi (CISL).

La Commissione è chiamata ad esprimersi sulla vertenza presentata dall'O.S. USPP con nota n. 320/2020 del 28.10.2020 con la quale chiede che la Commissione Arbitrale Regionale risolva la controversia con la direzione della casa circondariale di Rovigo per la violazione dell'art. 14 del



MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA

PROVVEDITORATO REGIONALE PER IL VENETO – FRIULI VENEZIA GIULIA E TRENTINO ALTO ADIGE

Piazza Castello, 12 - 35141 Padova - Tel. 049 82 42 111 - e-mail :pr.padova@giustizia.it

Ufficio I

1ª Sezione – Affari Generali

P.I.R. comma 2 e 4 e dell' art 4 A.Q.N. (DPR 164/02) per la modifica di un accordo vigente senza esame congiunto.

A giudizio della sigla ricorrente la Direzione della casa Circondariale di Rovigo ha generato un "caos organizzativo" in relazione al piano ferie delle correnti festività di fine anno. In particolare ha ridotto le aliquote di personale previste per ogni singola fascia ed appesantito l'articolazione dei turni, nonostante l'incremento di personale giunto nell'anno in corso presso la sede rodigina con critiche ricadute sul servizio e sulle aspettative del personale. La sigla precisa che trattasi di provvedimenti unilaterali di modifica degli accordi, senza alcun passaggio sindacale e solleva la questione di illegittimità dei criteri adottati per l'individuazione del personale avente diritto, poiché modificati senza alcun confronto o esame con le OO.SS.. Peraltro, stante ai contenuti della nota della direzione n° 12147 del 02.10.2020, è apertamente dichiarata la scelta "unilaterale" di individuazione di ulteriori criteri rispetto a quelli concordati con le OO.SS.. Altra questione da affrontare è quella relativa alla percentuale di personale individuata durante il periodo in questione Il Protocollo di Intesa Regionale, all'art.14 comma 4, prevede espressamente che le Direzioni, previo esame con le OO.SS., individueranno il tetto massimo di personale che può inviarsi per ogni periodo di ferie. Dai dati in possesso della sigla emerge che, prendendo spunto dal personale del c.d. servizio a turno, delle 81 unità presenti sono state limitate le aliquote di personale per ogni singolo scaglione a n° 17 unità. Nei fatti, e rispetto all'anno scorso, nonostante l'incremento di circa 40 unità di personale, si sarebbero dovute prevedere senz'altro un numero superiore di unità per ogni fascia. E' chiaro pertanto, secondo la sigla ricorrente, che le determinazioni assunte dalla Direzione della C.C. di Rovigo siano in netto contrasto con i principi concordati e contemplati negli accordi sindacali.

Il Presidente supplente invita il rappresentante dell'O.S. USPP ad esporre il caso.

L'USPP prende la parola e riassume il caso così come alla nota con cui è stato avanzato il ricorso e chiede che, alla luce delle violazioni citate, la CAR si esprima sulle seguenti violazioni. In primo luogo dell'art. 4 dell'Accordo Nazionale per la modifica dell'accordo vigente sul piano ferie natalizio, Quadro (DPR 164/02, per la modifica di un accordo vigente senza esame congiunto) e la violazione dell' art. 14 PIR comma 2 e 4, del Protocollo Intesa Regionale, in quanto non è stato rispettato il principio ivi contenuto circa il personale da inviare in ferie. A ben vedere nell'accordo del 2018 c'erano percentuali che non sono state rispettate. C'è stata fitta corrispondenza, cita in particolare la risposta della Direzione che parla di 17 unità di personale turnista più cariche fisse mentre invece gli accordi erano diversi e se gli accordi non vengono modificati si devono continuare a rispettare. Le stesse osservazioni del Comandante non sono state partecipate alle OOSS, bastava che la Direzione convocasse le OOSS e ristabilisse un eventuale piano ferie.

La Cisl precisa che, per evitare la CAR come auspicato più volte anche dal Presidente della CAR, c'è stata una fitta corrispondenza con la CC di Rovigo per delineare il piano ferie perchè avevano chiesto di associare gli Ass Capo Coord .che fanno la sorveglianza generale nell'aliquota dei pochi sottoufficiali visto quanto la stessa Direzione annunciava circa la carenza di sottoufficiali di Rovigo che era pari al 93%. E' d'accordo con l'USPP in relazione alle aliquote che non rispettano gli accordi per i motivi che ha appena espresso.

L'Osapp riferisce che condivide le doglianze dell'Uspp e compie una precisazione in merito alla risposta che il dirigente di Rovigo ha dato nella risposta alla CAR precisamente dove afferma che nessuna sigla ha formulato osservazioni in merito al piano ferie festività. Ciò non corrisponde al



MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA

PROVVEDITORATO REGIONALE PER IL VENETO – FRIULI VENEZIA GIULIA E TRENTINO ALTO ADIGE

Piazza Castello, 12 - 35141 Padova - Tel. 049 82 42 111 - e-mail :pr.padova@giustizia.it

Ufficio I

1^a Sezione – Affari Generali

vero perchè l'Osapp ha scritto e obiettato e ha chiesto un incontro alla luce di quanto previsto dall'AQN.

La CGIL prende atto dell'intervento dell'Osapp ritiene di chiedere un'ulteriore conferma anche alla sigla ricorrente e cioè se ha presentato richiesta di incontro prima di fare ricorso.

L'Uspp risponde affermativamente pur non avendo allegato al ricorso tutta la fitta corrispondenza esistente. Approfitta per fare un'altra precisazione e aggiunge che nell'accordo del 2018 veniva anche garantito che gli uffici si avvicendassero tra loro seguendo i periodi già stabiliti per il restante personale h24 a turno, mentre invece il piano ferie dice cose differenti.

Il Gen. Silvestrelli chiede all'Osapp cosa hanno chiesto alla Direzione, e cioè se hanno proposto di fare l'esame congiunto o hanno solo contestato i dati.

L'Osapp risponde che è stato chiesto espressamente un incontro e cita gli estremi della nota n.64 del 02 ottobre 2020.

La dott.ssa Paolini chiede di precisare, alla luce della risposta fornita dalla Direzione, se la percentuale del 33% è stata rispettata e fa osservare che non si legge bene il verbale.

L'USPP risponde di no perchè l'organico è cambiato e il 33% non è stato rispettato perché l'organico è aumentato di 40 unità e bisognava fare esame congiunto.

Il Gen. Silvestrelli fa osservare che è stato aperto un terzo piano e i posti di servizio sono aumentati e che il tutto poteva essere oggetto di discussione.

L'Uspp risponde che è vero quanto affermato dal Generale ma se le esigenze cambiano bisogna fare un esame congiunto perché la materia riguarda l'organizzazione del lavoro.

La Dott.ssa Bregoli chiede di conoscere se in virtù di questa variazione ci sono state persone che hanno avuto un rigetto delle ferie e se è stato motivato.

L'Uspp risponde che è a conoscenza che molte persone sono state escluse dalla graduatoria pur non conoscendone il numero esatto e come detto dalla Cisl, seppur lavorando, molte persone con i criteri della direzione non rientrano.

Il Gen. Silvestrelli riflette sul fatto che nell'ottobre del 2019 sono arrivati i detenuti appartenenti al circuito dell'A.S. e chiede se a dicembre di quell'anno si è verificato lo stesso problema.

L'Osapp risponde affermativamente.

Il Cnpp ritiene di dover intervenire per osservare che nel corso dei vari interventi si è perso il punto focale del ricorso perché se pure tutti i dipendenti fossero state accontentati rimarrebbe il *vulnus* a carico delle organizzazioni sindacali

A conclusione dell'esposizione di cui sopra, il Presidente Supplente chiede ai presenti di votare sull'accoglimento del ricorso.

La Commissione così si esprime:

N° Voti a favore 13

N° Voti Contrari 3 (dott.ssa Bregoli, Dott. Alberto Quagliotto, Dott. Di Stefano)

A seguito della votazione il ricorso è accolto

La riunione ha termine alle ore 12.15



MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA
PROVVEDITORATO REGIONALE PER IL VENETO – FRIULI VENEZIA GIULIA E TRENTINO ALTO ADIGE
Piazza Castello, 12 - 35141 Padova - Tel. 049 82 42 111 - e-mail :pr.padova@giustizia.it

Ufficio I
1ª Sezione – Affari Generali

Il Verbalizzante

I Componenti di Parte Pubblica

Il Presidente Supplente

I Componenti di Parte Sindacale

(APPROVATO
TELEMATICAMENTE)

(APPROVATO
TELEMATICAMENTE)



MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA
PROVVEDITORATO REGIONALE PER IL VENETO – FRIULI VENEZIA GIULIA E TRENINO ALTO ADIGE
Piazza Castello,12 - 35141 Padova - Tel. 049 82 42 111 - e-mail :pr.padova@giustizia.it

Ufficio I
Sez. I Affari Generali

La Commissione Arbitrale Regionale
Ai sensi dell'art. 3 co. 14,15,16 A.Q.N. 2004

Seduta del 27.11.2020
Delibera n.22

- Esaminato il ricorso presentata dall' O.S. F.S.A. CNPP con nota n. 36/20 del 24 ottobre 2020 con cui chiede che la C.A.R. accerti l'errata applicazione da parte della C.R. Padova, dell' art. 16, comma 13 del Protocollo d'Intesa regionale, relativamente alla posizione dell'Ass.C.C. A.S. nella graduatoria dell'interpello per un posto presso il block house della Casa di Reclusione di Padova.
- Visto l'A.N.Q. del 24.03.2004;
- Visto il P.I.R. sottoscritto presso il P.R.A.P di Padova in data 24.10.2019;
- Visto il regolamento della C.A.R. approvato in data 02.02.2015;
- Preso atto dei voti espressi da ciascun componente;

DELIBERA A MAGGIORANZA

di rigettare il ricorso con 2 voti a favore dell'accoglimento (Cnpp, Dott.Di Stefano) e 14 voti contrari per non accertata violazione da parte della Casa di Reclusione di Padova dell' art. 16, comma 13 del Protocollo d'Intesa regionale siglato in data 24.10.2019.



MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA
PROVVEDITORATO REGIONALE PER IL VENETO – FRIULI VENEZIA GIULIA E TRENINO ALTO ADIGE
Piazza Castello,12 - 35141 Padova - Tel. 049 82 42 111 - e-mail :pr.padova@giustizia.it

Ufficio I
Sez. I Affari Generali

Il Presidente Supplente
F.to Dott. Salvatore Erminio

I Componenti

F.to Gen. B. Lorenzo O. Silvestrelli
F.to dott. ssa Maria Grazia Bregoli
F.to Dott.ssa Irene Iannucci
F.to Dott. Alberto Quagliotto
F.to Dott. Tiziana Paolini
F.to Dirig. Agg. P.P. Di Stefano Roberto
F.to Dir. Aggiunto P.P. Lara Boco
F.to Comm.C. Gabriella Caputo
F.to Leonardo Angiulli (USPP)
F.to Giovanni Vona (SAPPE)
F.to Sig. Carlo Taurino (CGIL)
F.to Sig. Nicolino Budano (UILPA P.P.)
F.to Sig. Antonio Guadalupi (FSA CNPP)
F.to Gioacchino Lenaris (OSAPP)
F.to Matteo Iannuzzi (CISL)
F.to Andrea Mazzarese (SINAPPE)



MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA
PROVVEDITORATO REGIONALE PER IL VENETO – FRIULI VENEZIA GIULIA E TRENTINO ALTO ADIGE
Piazza Castello, 12 - 35141 Padova - Tel . 049 82 42 111 - e-mail :pr.padova@giustizia.it

Ufficio I
Sez. I Affari Generali

La Commissione Arbitrale Regionale
Ai sensi dell'art. 3 co. 14,15,16 A.Q.N. 2004

Seduta del 27.11.2020
Delibera n.23

- Esaminato il ricorso presentata dall' O.S. USPP con nota n. 320/2020 del 28.10.2020 con cui chiede che la Commissione Arbitrale Regionale accerti la violazione da parte della direzione della casa circondariale di Rovigo dell' art. 14 del P.I.R comma 2 e 4 in materia di piano ferie del personale e dell' art 4 A.Q.N. per la modifica di un accordo vigente senza esame congiunto.
- Visto l'A.N.Q. del 24.03.2004;
- Visto il P.I.R. sottoscritto presso il P.R.A.P di Padova in data 24.10.2019;
- Visto il regolamento della C.A.R. approvato in data 02.02.2015;
- Preso atto dei voti espressi da ciascun componente;

DELIBERA A MAGGIORANZA

di accogliere il ricorso con 13 voti a favore dell'accoglimento e 3 voti contrari (dott.ssa Bregoli, Dott. Di Stefano, Dott. Quagliotto) per accertata violazione da parte della Casa Circondariale di Rovigo dell' art. 14 comma 2 e 4 del P.I.R sottoscritto in data 24.10.2019 e dell' art 4 A.Q.N. del 24.03.2004



MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA
PROVVEDITORATO REGIONALE PER IL VENETO – FRIULI VENEZIA GIULIA E TRENINO ALTO ADIGE
Piazza Castello,12 - 35141 Padova - Tel . 049 82 42 111 - e-mail :pr.padova@giustizia.it

Ufficio I
Sez. I Affari Generali

Il Presidente Supplente
F.to Dott. Salvatore Erminio

I Componenti

F.to Gen. B. Lorenzo O. Silvestrelli
F.to dott. ssa Maria Grazia Bregoli
F.to Dott.ssa Irene Iannucci
F.to Dott. Alberto Quagliotto
F.to Dott. Tiziana Paolini
F.to Dirig. Agg. P.P. Di Stefano Roberto
F.to Dir. Aggiunto P.P. Lara Boco
F.to Comm.C. Gabriella Caputo
F.to Leonardo Angiulli (USPP)
F.to Giovanni Vona (SAPPE)
F.to Sig. Carlo Taurino (CGIL)
F.to Sig. Nicolino Budano (UILPA P.P.)
F.to Sig. Antonio Guadalupi (FSA CNPP)
F.to Gioacchino Lenaris (OSAPP)
F.to Matteo Iannuzzi (CISL)
F.to Andrea Mazzaresse (SINAPPE)



Prot. N° 036/20


Al Provveditore regionale
D.ssa Gloria MANZELLI
PADOVA

RICHIESTA ATTIVAZIONE COMMISSIONE ARBITRALE C.R. PADOVA

La F.S.A.- C.N.P.P. nella persona del Segretario Nazionale Antonio GUADALUPI rivolge formale richiesta di attivazione della C.A.R. nei confronti della C.R. PADOVA.

PREMESSO IN FATTO

1. Che con apposita nota interna, la Direzione patavina bandiva regolare interpello per l'assegnazione di Unità di Polizia penitenziaria appartenenti al Ruolo Agenti/Assistenti, presso il locale " Block-House " ed altri posti di servizio.
2. Che a tale interpello aderiva (per quello dedicato al posto di servizio presso il Block-House), l' Assistente Capo Coordinatore ANEDDA Severino.
3. Che il su citato dipendente, alla data di scadenza del bando era in forza alla C.O.R. (Centrale Operativa Regionale).
4. Che con nota n° 15636 del 14.10.2020 (all. n° 1), la Direzione inoltrava a questa O.S. sia la graduatoria definitiva assegnando il vincitore al posto di servizio messo a concorso, sia il verbale dell'attività svolta dall'apposita commissione di cui all'art. 16 comma 10.
5. Che, dalla lettura della graduatoria (all. n° 1), si rileva che la Direzione posizionava all'ultimo posto l'Ass.C.C. ANEDDA nonostante la sommatoria del punteggio invece, lo facesse risultare primo e quindi vincitore.
6. Che dalla lettura del verbale della su citata Commissione (all. n° 1), si evince che la motivazione per la allocazione dell'ANEDDA in fondo alla graduatoria sia determinata dalla sua appartenenza alla C.O.R. e che per tale motivo veniva applicato l'art. 16 comma 13 del P.I.R.
7. Che dalla lettura del verbale della Commissione (all. n° 1), testualmente si legge.....
" I candidati Dal Corso Francesca ed ANEDDA Severino attualmente prestano servizio in posti considerati a carica fissa cioè mediante assegnazione a seguito di procedura di mobilità interna (portineria e C.O.R.) e come da accordo PIR art. 16 comma 13, vengono collocati in coda alla graduatoria ".....



PREMESSO IN DIRITTO


1. Che il titolo dell'art. 16 del Protocollo d'intesa Regionale risulta essere " *Criteri per la mobilità interna del personale* ".
2. Che il comma 1, dell'art. 16 del Protocollo d'Intesa Regionale, testualmente recita....
" *Considerata la necessità di dare uniformità ai criteri di valutazione da impiegare nelle procedure di mobilità interna negli istituti* "
3. Che il comma 13 dell'art. 16 fa espressamente riferimento ai posti di servizio a carica fissa di competenza gestionale dei singoli Istituti penitenziari.
4. Che la C.O.R. è una Unità organizzativa incardinata nell'Ufficio della Sicurezza e delle Traduzioni del Provveditorato Regionale e NON una carica fissa interna ad un Istituto penitenziario.
5. Che l'inciso di cui sopra è ulteriormente rafforzato dal fatto che l'accesso a tale Unità, è avvenuto con apposito interpello rivolto a tutto il distretto ed emesso, per l'appunto, dal Provveditorato regionale e che pertanto, **NON trattasi di mobilità interna agli Istituti** a differenza di quanto invece sostenuto dalla Commissione riunitasi alla Casa di Reclusione.
6. Che l'uscita delle unità di Polizia penitenziaria da tale articolazione regionale al pari dell'ingresso, è stata sempre gestita dal Superiore ufficio e non dalla Direzione della C.R.
7. Che per i motivi su esposti, la C.O.R. è oggetto di mobilità ESTERNA e quindi non può essere considerata una carica fissa interna ad un Istituto penitenziario ed a cui si ispira invece l'intera articolazione dell'art. 16 del PIR.
8. Che la partecipazione dell'appartenente alla C.O.R. ad un bando interno all'Istituto, non può che considerarsi come esterna all'Istituto che emana l'interpello.

P. Q. M.

La F.S.A. - C.N.P.P. chiede che questa Commissione:

1. Accerti l'errata applicazione da parte della C.R. Padova, dell' art. 16, comma 13 del Protocollo d'Intesa regionale, relativamente alla posizione dell'Ass.C.C. ANEDDA Severino.

Federazione Sindacati Autonomi Coordinamento Nazionale Polizia Penitenziaria



Segreteria Nazionale
C.N.P.P.

2. Ordini alla Direzione della C.R. PADOVA la modifica della graduatoria definitiva per l'interpello "Block-House" assegnando di conseguenza nella posizione di vincitore, l'Ass.C.C. ANEDDA Severino.

In via istruttoria si allegano i seguenti documenti in copia:

- All. 1 – Graduatoria definitiva e verbale Commissione interna.

Pianiga (VE) lì, 24. X. 2020

Antonio Francesco Guadalupi
Segretario Nazionale

Addi, 14 del mese di ottobre duemilaventis, presso la sala riunioni della Casa di Reclusione di Padova, a seguito di regolare convocazione, si incontrano

Per la Parte Pubblica:

Il Direttore f.f. della Casa di Reclusione di Padova, dott. Paolo Ponzetta;

Il Comandante di Reparto, dir. di P.P., dott. Carlo Torres;

Il F.O.R. Bernardo Diana verbalizzatore.

Per la Parte Sindacale:

Sappe- Ilardo Pietro e Messina Filippo.

UIL - Michele Chiariello

Convocati per la commissione mobilità interna indetta con avvisi del 24 e 29.09.2020

La riunione ha inizio alle ore 09.50 con i seguenti posti di servizio:

- Cucina detenuti

La commissione valuta i titoli presentati dai candidati, e si allega prospetto con il dettaglio dei punteggi attribuiti dalla commissione sulla base della documentazione allegata alla domanda di partecipazione.

- Aule scolastiche

La commissione valuta i titoli presentati dai candidati, e si allega prospetto con il dettaglio dei punteggi attribuiti dalla commissione sulla base della documentazione allegata alla domanda di partecipazione

Il candidato Costa ha terminato da meno di un anno l'incarico al N.T.P. e come da accordo PIR art. 16,

comma 13, viene collocato in coda alla graduatoria. Si da atto che il candidato Cimino ha ritirato la propria candidatura.

- Block House

La commissione valuta i titoli presentati dai candidati, e si allega prospetto con il dettaglio dei punteggi attribuiti dalla commissione sulla base della documentazione allegata alla domanda di partecipazione

I candidati Dal Corso Francesca e Anedda Severino attualmente prestano servizio in posti considerati a

"carica fissa" cioè mediante assegnazione a seguito di procedura di mobilità interna (portineria e C.O.R.) e come da accordo PIR art. 16, comma 13, vengono collocati in coda alla graduatoria.

- Sala Regia

La commissione valuta i titoli presentati dai candidati, e si allega prospetto con il dettaglio dei punteggi attribuiti dalla commissione sulla base della documentazione allegata alla domanda di partecipazione

I candidati Dal Corso Francesca e Mastronuzzi Massimo attualmente prestano servizio in posti considerati a

"carica fissa" cioè mediante assegnazione a seguito di procedura di mobilità interna (portineria e C.O.R.) e come da accordo PIR art. 16, comma 13, vengono collocati in coda alla graduatoria.

I vincitori dei vari interPELLI che sono utilmente collocati in più graduatorie, saranno inviati dal Comandante di reparto ad esprimere il proprio gradimento.

Le graduatorie saranno a scorrimento fino alla fine della validità delle stesse, cioè un anno dalla pubblicazione.

La riunione termina alle ore 10.40

Il Direttore Dr. Paolo Ponzetta

Il Comandante Dirigente P.P. Carlo Torres

Il Verbalizzante F.O.R. Bernardo Diana

Sappe

UIL

Graduatoria Interpello
ADDETTO CUCINA DETENUTI

Qualifica	DATA QUALIFICA	Cognome	Nome	Data assunzione	Termini pres. jobanda	Anzianità complessive di servizio AA/MM/GG	Descrizione titolo studio	1 ^a cat. Punteggio Titolo di Studio	2 ^a cat. Measur 1 ^a Lv 0,20, 2 ^a Lv 0,30	3 ^a cat. Anzianità servizio fino al 15 ^a anno (0,4 x anno)	4 ^a cat. Anzianità di servizio dal 15 ^a anno (0,2 x anno)	5 ^a cat. PUNTEGGIO TAB "A" ultimo anno (0,1 x punto)	6 ^a cat. Corsi effettuati (0,1 per ogni corso - max 1 punto tot -)	POSTO DI SERVIZIO RICOPERTO	Totale punteggio	Note
Ass Capo Coord	01/10/2017	MIGGIANO	GIORGIO	05/11/93	10/10/20	26/12/08	LIC MEDIA	1	0	8,0	2,4	3,2	0	A TURNO	12,60	
Ass. Capo C	dic-04	AUDITORE	DOMENICO	13/12/04	10/10/20	15/10/29	DIPLOMA	3	0	6,0	0,2	2,7	0,1	A TURNO	12,00	
Assistente	25/03/2018	ARMENISE	ANTONIO	13/03/97	10/10/20	23/07/31	LIC MEDIA	1	0	6,0	1,8	2,4	0	A TURNO	11,20	
Assistente Capo	01/11/2018	OTTAVIANO	GIUSEPPE	30/10/04	10/10/20	15/12/12	LIC MEDIA	1	0	6,0	0,2	3	0,5	A TURNO	10,70	
Agente Scatto	14/12/2009	GIUNTA	GIUSEPPE	13/12/04	10/10/20	15/10/29	LIC MEDIA	1	0	6,0	0,2	2,7	0	A TURNO	9,90	
Agente Scelto	27/02/2015	CAIMANO	FRANCESCO	26/03/11	10/10/20	09/07/18	DIPLOMA	3	0	4,0	0	2,7	0,1	A TURNO	9,80	
Agente Sc.to	29/12/2015	GIORDANO	PASQUALE	28/12/11	10/10/20	08/10/14	DIPLOMA LAUREA	3	0	3,6	0	2,7	0,2	A TURNO	9,50	
Agente	28/08/2015	PAPA	ANDREA	13/05/15	10/10/20	05/05/31	TRIEN	4	0	2,4	0	2,6	0,2	A TURNO	9,20	

IL COMANDANTE DI REPARTO
Dirig. di Pol. Pen. Dr. Carlo TORRES

La graduatoria resterà valida per un anno dalla pubblicazione
14/10/2020

p.IL DIRETTORE s.p.c.
Dr. Paolo Ponzetta

Graduatoria Interpello
ADDETTO SALA REGIA

Qualifica	DATA QUALIFICA	Cognome	Nome	Data inscrizione	Termine prov. Domanda	Anzianità complessiva al servizio ANNI/MESE/GIORNI	Distribuzione titolo studio	1° cat. Punteggio Titolo di Studio	2° cat. Maturità (lv 0,25 x lv 0,50)	3° cat. Anzianità servizio fino al 15° anno (0,4 x anno)	4° cat. Anzianità di servizio dal 16° anno (0,2 x anno)	5° cat. PUNTEGGIO TAB "A" ultimo anno (0,1 x punto)	6° cat. Corsi effettuati (0,1 per ogni corso - max 1 punto for -)	POSTO DI SERVIZIO RICOPERTO	Totale punteggio	Note
Ass. Capo C	01/10/2017	MIGGIANO	GIORGIO	05/11/93	10/10/20	26/12/06	LIC MEDIA	1	0	8,0	2,4	3,2	0	A TURNO	12,60	
Ass. Capo C	dic-04	AUDITORE	DOMENICO	13/12/04	10/10/20	15/10/29	DIPLOMA	3	0	8,0	0,2	2,7	0,1	A TURNO	12,00	
Assistente	25/03/2018	ARMENISE	ANTONIO	13/03/97	10/10/20	23/07/31	LIC MEDIA	1	0	6,0	1,8	2,4	0	A TURNO	11,20	
Agente Sc.to	29/12/2011	DE VIDO	MATTEO	28/12/11	10/10/20	08/10/14	Laurea Trienn	4	0,25	3,6	0	2,7	0,4	A TURNO	10,95	
Assistente	29/08/2018	LIGUORI	VALERIA	22/06/09	10/10/20	11/04/21	DIPLOMA	3	0	4,4	0	2,9	0,2	PORTINERIA	10,50	
Agente Sc.to	27/02/2015	CAIMANO	FRANCESCO	26/03/11	10/10/20	09/07/18	DIPLOMA	3	0	4,0	0	2,7	0,1	A TURNO	9,80	
Agente Sc.to	29/12/2015	GIORDANO	PASQUALE	28/12/11	10/10/20	08/10/14	DIPLOMA	3	0	3,6	0	2,7	0,2	A TURNO	9,50	
Agente Sc.to	29/06/2016	CONSALVI	VINCENZO	28/12/11	10/10/20	08/10/14	DIPLOMA	3	0	3,6	0	2,7	0,1	A TURNO	9,40	
Agente	28/08/2015	PAPA	ANDREA	13/05/15	10/10/20	05/05/31	Laurea Trienn	4	0	2,4	0	2,6	0,2	A TURNO	9,20	
Agente	16/09/2019	SPADANO	ALESSANDRA	16/09/19	10/10/20	01/01/25	Laurea Magis	5	0	0,4	0	0	0	A TURNO	5,40	
Ass. Capo C	21/05/1996	MASTRONUZZI	MASSIMO	21/05/96	10/10/20	24/05/22	QUALIF PROF	2	0	6,0	1,8	3,1	0,1	C.O.R****	13,00	art. 16 comma 13 PIR
Ass. Capo	01/01/2018	DAL CORSO	FRANCESCA	07/01/04	10/10/20	16/10/04	DIPLOMA	3	0	6,0	0,4	3	0,3	PORTINERIA****	12,70	art. 16 comma 13 PIR

IL COMANDANTE DI REPARTO
Dirigente di Pol. Perf. Dott. Carlo TORRES

La graduatoria resterà valida per un anno dalla pubblicazione
14/10/2020

p.IL DIRETTORE a.p.c.
Dr. Paolo Ponzetta

Graduatoria Interpello
ADDETTO BLOCK HOUSE

Qualifica	DATA QUALIFICA	Cognome	Nome	Data assunzione	Tempi pre-ordinati	Anzianità complessiva di servizio (Anni/Mesi/Giorni)	Descrizione titolo studio	1° cat. Punteggio Titolo di studio	2° cat. Master 1° liv. 0,25 P.v. 0,50	3° cat. Anzianità servizio fino al 18° anno (0,4 x anno)	4° cat. Anzianità di servizio dal 18° anno (0,2 x anno)	5° cat. Punteggio TAB "A" ultimo anno (0,1 x punto)	6° cat. Contribuzione (0,1 per ogni punto - max 1 punto tot.)	POSTO DI SERVIZIO RICOPERTO	Totale punteggio	Note
Ass. Capo C	dic-04	AUDITORE	DOMENICO	13/12/04	10/10/20	15/10/29	DIPLOMA	3	0	6,0	0,2	2,7	0,1	A TURNO	12,00	
Agente Scelto	14/12/2009	GIUNTA	GIUSEPPE	13/12/04	10/10/20	15/10/29	LIC MEDIA	1	0	6,0	0,2	2,7	0	A TURNO	9,90	
Agente Scelto	27/02/2015	CAIMANO	FRANCESCO	26/03/11	10/10/20	09/07/18	DIPLOMA	3	0	4,0	0	2,7	0,1	A TURNO	9,80	
Agente Sc.to	29/06/2016	CONSALVI	VINCENZO	28/12/11	10/10/20	08/10/14	DIPLOMA	3	0	3,6	0	2,7	0,1	A TURNO	9,40	
Agente	28/08/2015	PAPA	ANDREA	13/05/15	10/10/20	05/05/31	Laurea Trienn	4	0	2,4	0	2,6	0,2	A TURNO	9,20	
Agente	05/08/2017	ILARDO	PIETRO	05/06/17	10/10/20	03/05/08	DIPLOMA	3	0	1,2	0	2,3	0	A TURNO	6,50	
Agente	16/09/2019	SPADANO	ALESSANDRA	16/09/19	10/10/20	01/01/25	Laurea Magis	5	0	0,4	0	0	0	A TURNO	5,40	
Assistente Capo	01/01/2018	DAL CORSO	FRANCESCA	07/01/04	10/10/20	16/10/04	DIPLOMA	3	0	6,0	0,4	3	0,3	PORTINERIA*****	12,70	art.16 comma 13 PIR
Ass. Capo C	18/11/2017	ANEDDA	SEVERINO	15/11/95	10/10/20	24/11/26	LIC MEDIA	1	0	6,0	2	3,2	0,3	COR*****	12,50	art.16 comma 13 PIR


Ministero della Giustizia - m_dg.GDAP_25/01/2021.0028099.E pag. 22 di 38

IL COMANDANTE DI REPARTO
Dirigente di Pol. Penitenz. Dr. Carlo TORRES



La graduatoria resterà valida per un anno dalla pubblicazione
14/10/2020

p.IL DIRETTORE a.p.c.
Dr. Paolo Ronzetta



Graduatoria Interello
ADDETTO AULE SCOLASTICHE DETENUTI

Qualifica	DATA QUALIFICA	Cognome	Nome	Data assunzione	Terrane pre. domendo	Anzianità complessiva di servizio AA/NN/MM/GG	Descrizione titolo studio	1 ^a cat. Punteggio Titolo di Studio	2 ^a cat. Anzianità 1 ^a lv. 0,25 2 ^a lv. 0,50	3 ^a cat. Anzianità servizio fino al 15° anno (0,1 x anno)	4 ^a cat. Anzianità di servizio dal 16° anno (0,2 x anno)	5 ^a cat. PUNTEGGIO TAB "A" ultimo anno (0,1 x punto)	6 ^a cat. Corsi effettuati (0,1 per ogni corso - max 1 punto tot.)	POSTO DI SERVIZIO RICOPERTO	Totale punteggio	Note
Ass.te Capo	dic-18	AUDITORE	DOMENICO	13/12/04	10/10/20	15/10/29	DIPLOMA	3	0	6,0	0,2	2,7	0,1	A TURNO	12,00	
Ass.te Capo	01/11/2018	OTTAVIANO	GIUSEPPE	30/10/04	10/10/20	15/12/12	LIC MEDIA	1	0	6,0	0,2	3	0,5	A TURNO	10,70	
Agente Sc.to	14/12/2009	GIUNTA	GIUSEPPE	13/12/04	10/10/20	15/10/29	LIC MEDIA	1	0	6,0	0,2	2,7	0	A TURNO	9,90	
Agente Sc.to	27/02/2015	CAIMANO	FRANCESCO	26/03/11	10/10/20	09/07/18	DIPLOMA	3	0	4,0	0	2,7	0,1	A TURNO	9,80	
Agente Sc.to	29/12/2015	GIORDANO	PASQUALE	28/12/11	10/10/20	08/10/14	DIPLOMA	3	0	3,6	0	2,7	0,2	A TURNO	9,50	
Agente	28/08/2016	PAPA	ANDREA	13/05/15	10/10/20	05/05/31	LAUREA TRIEN	4	0	2,4	0	2,6	0,2	A TURNO	9,20	
Assistente	08/07/2017	BAGNASCO	GIUSEPPE	04/07/07	10/10/20	13/04/09	LIC MEDIA	1	0	5,2	0	2,4	0	A TURNO	8,60	
Ass.te C. Coord	19/12/2018	COSTA	GIUSEPPE	15/12/97	10/10/20	22/10/27	LIC MEDIA	1	0	6,0	1,6	3	0,1	A TURNO DAL 01/12/19	11,70	art.16 comma 13 l

IL COMANDANTE DI REPARTO
Dirigente di Pol. Penitenz Dott. Carlo TORRES

La graduatoria resterà valida per un anno dalla pubblicazione
14/10/2020

p.IL DIRETTORE a.p.c.
Dr. Paolo Ponzetta

PROTOCOLLO D'INTESA REGIONALE PER IL TRIVENETO

Stipulato ai sensi dell'art. 3, comma i dell'accordo nazionale quadro d'amministrazione per il personale appartenente al corpo di polizia penitenziaria sottoscritto in data 24 marzo 2004.

Vista la legge 15 dicembre 1990, n. 395, come modificata dalla legge 16 ottobre 1991, n. 321 e dal decreto legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito con modificazioni nella legge 7 agosto 1992, n.356;

Vista l'articolo 3, settimo comma, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, come modificato dall'art. 2 del decreto legislativo 31 marzo 2000, n. 129;

Visti i Decreti del Presidente della Repubblica nn. 395/95, 254/99 e 164/2002;

Visto l'art. 24, del Decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164;

Visto l'art. 3, primo comma, dell'Accordo Quadro di Amministrazione per il personale appartenente al Corpo di Polizia Penitenziaria sottoscritto in data 24 marzo 2004;

Considerata la necessità di aggiornare e rinnovare il precedente P.I.R. sottoscritto in data 21/10/2004

**Il Provveditore Regionale
dell'Amministrazione Penitenziaria per il Triveneto
e
Le Organizzazioni Sindacali**

integrano il Protocollo d'intesa regionale:

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Fonti normative

1. Il presente Protocollo di intesa- di seguito abbreviato in "Protocollo"- e' stipulato ai sensi dell' art. 3, commi 1, 2, 3, dell'Accordo Nazionale Quadro d' Amministrazione per il personale appartenente al Corpo di Polizia Penitenziaria, sottoscritto in data 24 marzo 2004 di seguito abbreviato in "Accordo Quadro" - ai sensi dell'articolo 3, comma 7 del Decreto Legislativo 12 maggio 1995, n. 195 e dell'art. 24 del Decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164 - di seguito abbreviati, rispettivamente, in "Contratto Collettivo" e in "Nuovo Contratto Collettivo".

Art. 2

Ambito di applicazione

1. Il Protocollo è finalizzato ad attuare una progressiva uniformità dei previsti istituti contrattuali nelle strutture e nei servizi del Provveditorato Regionale dell' Amministrazione Penitenziaria del Triveneto. In tale ambito le parti si impegnano a prestare attenzione alle specificità locali che, nei limiti previsti rispettivamente dall' Accordo Quadro e dal presente Protocollo , saranno oggetto di confronto decentrato tra le parti , secondo il tipo di relazione prevista per materia a livello di ciascuna struttura periferica.

2. Il Protocollo prende in esame le materie oggetto di informativa preventiva, di esame e di contrattazione decentrata e in particolare individua:

- a) le modalità delle relazioni sindacali;
- b) i criteri di individuazione delle tipologie per l'articolazione dei turni di servizio, in relazione alle diverse tipologie di orario di lavoro;
- c) i criteri per la programmazione di turni di lavoro straordinario diretti a consentire di fronteggiare, per periodi predeterminati, particolari esigenze di servizio e modalità generali per la fruizione di periodi di congedo ordinario;
- d) i criteri per l'applicazione del riposo compensativo;
- e) i criteri per la programmazione di turni di reperibilità;
- f) i criteri per l'impiego del personale con oltre cinquanta anni di età o con più di trenta anni di servizio;
- g) la gestione ed applicazione delle modalità per la destinazione, utilizzazione, attribuzione e verifica, su base annuale delle risorse di cui all'art. 14 del Nuovo Contratto Collettivo;
- h) i criteri applicativi relativi alla formazione del personale, con riferimento a materie, tempi e modalità;
- i) i criteri per la verifica della qualità e salubrità dei servizi di mensa e degli spacci;
- l) i criteri per la verifica delle attività di protezione sociale e di benessere del personale;
- m) le misure dirette a favorire pari opportunità nel lavoro e nello sviluppo professionale, ai fini anche delle azioni positive di cui alla legge 10 aprile 1991, n. 125;
- n) le misure in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro, anche in relazione alle previsioni del D.Lgs. 81/08 e modifiche s.s.

3. Le OO.SS. vengono informate al fine di condividere l'appropriatezza delle disposizioni delle singole direzioni emanate in materie contemplate dalla L. 20 maggio 1970, n. 300 - Statuto dei Lavoratori e modifiche s.s.

TITOLO II RELAZIONI SINDACALI

Art. 3

Principi Generali

1. Il sistema delle relazioni sindacali è improntato ai principi di correttezza, responsabilità, e trasparenza ed è orientato a migliorare il grado di efficienza dei servizi istituzionali e le condizioni di lavoro del personale, ricercando la migliore contemperazione possibile;
2. Le relazioni sindacali sono altresì improntate al criterio della chiarezza, della precisione delle comunicazioni reciproche. Le richieste e le note formali inoltrate dalle OO.SS. dovranno essere riscontrate in termini ragionevoli e, comunque, entro e non oltre 30 gg., salvo gli argomenti che assumano, de visu, carattere d'urgenza.
3. Le relazioni sindacali sono tenute in modo da non ledere il diritto alla riservatezza, così come disciplinato dalla vigente normativa e, in particolare, dal Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 aggiornato con il nuovo Decreto Legislativo n. 101/2018 di adeguamento della disciplina italiana al regolamento europeo n. 679/2016 sulla privacy;

4. Così come indicato all'art. 23 del D.P.R. 164/2002 e all' art. 2 dell' Accordo Quadro, il sistema delle relazioni sindacali deve essere orientato , nel rispetto delle distinte responsabilità dell' Amministrazione e delle Organizzazioni sindacali, al rafforzamento del confronto sulle tematiche di comune interesse, con particolare riguardo:

- agli obiettivi comuni tesi alla progressiva risoluzione delle problematiche;
- alla necessità di attivare tutte le procedure di raffreddamento dei conflitti;
- alla necessità di migliorare la qualità dei servizi;
- alla necessità di perseguire gli obiettivi definiti in sede centrale, nonché quelli che la vigente normativa assegna a questa Amministrazione;
- al benessere del personale.

5. Nel caso di mancata definizione degli accordi decentrati a norma dell'art. 3 comma 14 dell' Accordo Quadro, il Provveditore Regionale, nonché le strutture regionali delle OO.SS. firmatarie del predetto Accordo Quadro, acquisite le argomentazioni dell'Autorità responsabile dell' Ufficio e dei Responsabili delle OO.SS. locali, entro dieci giorni dalla ricezione delle argomentazioni, individuano ipotesi utili al raggiungimento delle intese. Sulla base di tali ipotesi , entro i successivi 10 giorni , deve essere attivata una nuova trattativa in ambito locale, regolarmente verbalizzata per la definizione e sottoscrizione dell' accordo, che deve portare in via esplicita e formale i contenuti delle intese raggiunte e la sottoscrizione delle parti.

Art. 4

Uffici, Istituti e Servizi sedi di contrattazione decentrata periferica

Sono individuate, quali sedi di contrattazione decentrata, i seguenti uffici, istituti e servizi:

- il Provveditorato Regionale, per il personale che vi presta servizio;
- gli Istituti e gli uffici di Esecuzione Penale Esterna di livello dirigenziale, per il personale che vi presta servizio.

Art. 5

Informazione nelle materie di cui all'art. 25

D. P. R 18 giugno 2002 n 164 e art 3 e 4 dell' Accordo Quadro Nazionale

1. L'informativa preventiva è fornita con congruo anticipo alle OO.SS. firmatarie dell' Accordo Quadro e l'atto di convocazione dovrà riportare con chiarezza, con specifico riferimento alla materia oggetto dell'informativa , che l'incontro avrà carattere di esame congiunto;

2. Sono oggetto di informazione preventiva:

- l'articolazione dell' orario di lavoro obbligatorio giornaliero e settimanale e dei turni di servizio, in relazione a quanto disposto all'art 8 commi 4 e 5 Accordo Quadro;
- la mobilità interna con atto motivato anche temporanea a domanda e/o d' ufficio;
- i criteri generali per la programmazione dei turni di lavoro straordinario diretti a consentire ai responsabili degli uffici di fronteggiare, per periodi predeterminati, particolari esigenze di servizio;
- l'applicazione del riposo compensativo;

- e) la programmazione dei turni di reperibilità;
- f) i provvedimenti di massima riguardanti l'organizzazione degli uffici e l'organizzazione del lavoro, con particolare riferimento alle modificazioni e alle innovazioni, alla mobilità e all'avvicendamento negli incarichi istituzionali e non istituzionali;
- g) la qualità del servizio ed i rapporti con l'utenza, nonché le altre misure di massima volte a migliorare l'efficienza dei servizi;
- h) l'attuazione dei programmi di formazione del personale;
- i) le misure in materia d'igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro;
- l) I criteri per la verifica delle attività di protezione sociale e di benessere del personale;
- m) le misure dirette a favorire pari opportunità nel lavoro e nello sviluppo professionale, ai fini anche delle azioni positive di cui alla legge 10 aprile n. 125/1991;
- n) i criteri per l'impiego del personale con oltre 50 anni di età o con più di 30 anni di servizio;
- o) l'introduzione di nuove tecnologie e le eventuali conseguenti modifiche all'organizzazione;
- p) l'attuazione della mobilità interna;
- q) ogni direttiva di servizio che riguardi norme di origine contrattuale.

Art. 6

Esame

1. Per le materie indicate nell'art. 5 precedente a seguito della suddetta informazione le parti procedono all'esame. Tale esame avrà inizio, di norma, non prima di 10 giorni dall'invio alle OO.SS. dell'informativa;
2. Durante il periodo in cui si svolge l'esame, l'Amministrazione non adotta provvedimenti unilaterali nelle materie in argomento e le OO.SS. che vi partecipano non assumono sulle stesse iniziative conflittuali;
3. Terminato l'esame, l'Amministrazione assume le proprie autonome determinazioni definitive. Dell'esito dell'esame è redatto verbale dal quale risultano le posizioni delle parti.

Art. 7

Materie oggetto di contrattazione decentrata di cui all'art. 24 comma 6 D.P.R. 18 giugno 2002 n.164 e art. 3 dell'Accordo Quadro Nazionale

1. La contrattazione decentrata regola espressamente le materie individuate nell'art. 24 comma 6 D.P.R. 164/2002, così come specificato dall'art. 3 comma 7 dell'Accordo Quadro;
2. La parte pubblica è tenuta a dare informazione preventiva alle OO.SS. con congruo anticipo. La contrattazione, di norma, non potrà iniziare prima di giorni 10 dalla data di invio dell'informazione e l'atto di convocazione dovrà riportare con chiarezza, con specifico riferimento alla materia oggetto dell'informazione, che l'incontro avrà carattere di contrattazione;
3. Le materie sono le seguenti:
 - a) la gestione ed applicazione, con cadenza annuale, di quanto previsto dal comma 5 lett. a) dell'art. 24 D.P.R. 164/2002, secondo le modalità ivi definite, su base annuale delle risorse di cui all'art. 14 del nuovo Contratto Collettivo;

SINAP
S. Manno
L. Manno

[Handwritten signatures and initials]

- b) i criteri applicativi relativi alla formazione e all'aggiornamento professionale del personale, con riferimento a materie, tempi e modalità;
- c) i criteri per la verifica della salubrità e della qualità del servizio mensa e degli spacci;
- d) i criteri per la verifica delle attività di protezione sociale e di benessere del personale;
- e) le misure dirette a favorire pari opportunità nel lavoro e nello sviluppo professionale, ai fini anche delle azioni positive di cui alla legge 125/1991
- f) l'orario di lavoro, nelle sue varie e possibili articolazioni, e la sua eventuale flessibilità, con particolare riferimento all'art 8 commi 4 e 5 dell'Accordo Quadro.

4. Di ciascun incontro in sede di contrattazione decentrata deve esser redatto apposito verbale, dal quale devono risultare le posizioni finali delle parti relativamente a quanto oggetto di discussione;

5. Al termine delle contrattazioni sindacali, nel rispetto di quanto disciplinato dall'Accordo Quadro, le intese raggiunte devono esser formalizzate in un accordo sotto forma di articolato. L'accordo si intende concretizzato a maggioranza assoluta calcolata sulla base del dato nazionale delle varie rappresentanze. In caso di mancato accordo verrà dato corso alle procedure di raffreddamento previste e riprese dall'art.3 comma 5 del presente accordo;

6. Sulla base dell'articolato di cui al comma precedente, il Dirigente Responsabile dell'Ufficio firmatario dell'accordo adotta i conseguenti provvedimenti amministrativi nel termine di quindici giorni dalla sottoscrizione dell'accordo.

Art. 8

Commissione Arbitrale Regionale

1. Al fine di garantire l'applicazione degli accordi decentrati e' istituita la Commissione Arbitrale, cosi' come previsto dall'art 8 D. Lgs. 195/95 e art 29 D.P.R 164/2002, presieduta dal Provveditore o da un suo delegato e composta pariteticamente da un rappresentante di ciascuna delle OO.SS. e da un pari numero di rappresentanti dell'Amministrazione;
2. La Commissione Arbitrale Regionale esercita anche funzioni di garanzia in ordine alla corrispondenza degli accordi decentrati periferici al presente Protocollo ed ai principi e criteri determinati nell'A.Q.N.
3. Per il suo funzionamento la Commissione, in seduta plenaria, si dota di un regolamento.

Art. 9

Albo Regionale delle relazioni sindacali

Al fine di incrementare il grado di trasparenza delle relazioni è istituito – presso il Provveditorato Regionale - Ufficio Affari Generali, Settore delle Relazioni Sindacali un Albo Regionale delle relazioni sindacali, ove viene custodita, in copia ed in ordine cronologico, la seguente documentazione:

- verbali delle sedute della Commissione Arbitrale Regionale e le relative delibere;
- gli accordi decentrati sottoscritti anche a livello locale;
- la corrispondenza intercorsa tra l'Amministrazione e le varie OO.SS. pervenuta e trattata presso il Provveditorato Regionale.

TITOLO III - ORARIO DI LAVORO

Art. 10

Turni e modalità di servizio

Fermo restando quanto previsto dall' art . 9 dell' Accordo Quadro e per quanto non disciplinato si fa riferimento all'articolo citato:

1. L'orario di lavoro è funzionale all'orario di servizio;
2. Ferme restando le previsioni di cui all'art. 8, commi 4 e 5, dell' Accordo Quadro, in relazione all' articolazione dei turni di servizio, a seconda delle esigenze delle singole strutture, essi, con riguardo all' orario di lavoro, sono organizzati su quattro quadranti;
3. La possibilità di derogare all'articolazione su quattro quadranti è demandata alla contrattazione decentrata alla quale sono demandati accordi in tema di:

- articolazione su turni fissi
- articolazione su 5 giorni
- articolazione su 6 giorni
- flessibilità

4. Il servizio del personale impiegato in compiti non istituzionali e' organizzato su quadranti ordinari. Si demanda alla contrattazione decentrata la valutazione dell'impiego del suindicato personale nei servizi istituzionali;

5. Il servizio di piantonamento nei reparti ospedalieri è organizzato tassativamente su 4 quadranti;

6. La programmazione del servizio dovrà avere cadenza mensile, sarà riportata su apposito modello firmato dal Comandante ed approvato dal Direttore e dovrà essere affisso almeno 7 giorni prima dell'inizio del mese. Le variazioni del servizio programmato potranno essere effettuate in presenza di motivate esigenze di sicurezza non previste o per documentate necessità personali o familiari del dipendente. Le variazioni del turno di servizio produrranno effetti per quanto riguarda le indennità previste. In sede di contrattazione decentrata le parti concorderanno i dettagli, le modalità e i tempi per la comunicazione, nel rispetto di quanto previsto dall'art.30 D.P.R.82/99 e art.8 comma 10 del vigente Accordo Quadro Nazionale;

7. Il modello contenente la programmazione mensile del servizio ed il suo dettaglio orario dovrà esser inviato mensilmente alle OO.SS. unitamente al consuntivo del mese precedente, anche con modalità di trasmissione elettronica al fine di contenere la spesa, nei tempi previsti al comma precedente;

8. Per i posti di servizio che prevedono la contemporanea presenza di due agenti per il cambio ed il passaggio di consegne sul posto tra il personale smontante e quello montante, i turni saranno maggiorati sino ad un massimo di 15 minuti alla fine di ogni turno. I posti di servizio suddetti saranno individuati dalla contrattazione decentrata periferica;

9. Ogni Direzione predisporrà l'elenco dei posti di servizio indicandone i livelli minimi e massimi di sicurezza, nonché l'orario e i relativi turni di servizio. Tale elenco terrà conto dell'organico amministrato, della tipologia dei detenuti, delle caratteristiche dell'istituto e dell'efficienza dei sistemi di sicurezza (antintrusione, antiscavalciamento), avendo cura che tali livelli permettano la fruizione dei diritti previsti dal personale; dette tabelle saranno inviate alle OO.SS. con le modalità concordate al comma 6 del presente articolo;

Torres

Simone
Mancini
Mancini

10. Sulla base di quanto previsto al comma precedente, ogni Direzione, di concerto con il Comandante del Reparto, predisporrà, altresì, una tabella che preveda la priorità sui posti di servizio da sopprimere in caso di sopraggiunte e straordinarie assenze o esigenze non programmate da parte del personale previsto nel turno;

11. Rispetto ai reparti a custodia attenuata, o gestiti attraverso una sorveglianza dinamica, viste le disposizioni impartite dal Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, con particolare riferimento all'attivazione dei circuiti previsti dall'art. 115 R.E. , il Provveditore consulterà le OO.SS. con riferimento al modello generale, lasciando alla consultazione locale il suo dettaglio operativo;

12. Con cadenza semestrale, a livello locale e regionale, le parti s'incontrano per un confronto senza alcuna natura negoziale relativamente ai criteri concernenti la programmazione dei turni, lo straordinario, il riposo compensativo, i turni di reperibilità e l'andamento della gestione del servizio.

Art. 11

Lavoro straordinario

1. Ogni anno, entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione del budget disponibile nel distretto, il Provveditore ripartisce i fondi a favore degli Istituti e Servizi dipendenti, sulla base dei criteri di cui all'art. 10, comma 4, dell'Accordo Quadro. Ogni anno il Provveditore convocherà altresì un incontro sindacale, entro il mese di luglio, al fine di rendere noto l'andamento del monte ore straordinario assegnato al Prap, anche per verificare l'opportunità di eventuali correttivi per il secondo semestre;

2. In sede di esame a livello decentrato si deve provvedere ad individuare ulteriori criteri di dettaglio per la utilizzazione di prestazioni eccedenti l'orario ordinario di lavoro;

3. Fermo restando che, di regola, non possono essere richieste al dipendente prestazioni di lavoro superiori alle 9 ore consecutive, non potranno essere richieste ed effettuate prestazioni di lavoro straordinario se non per le finalità di cui all' art. 10, comma 5, dell' Accordo Quadro, che si ricordano essere:

- a) la garanzia dell'ordine , della sicurezza e della disciplina della struttura penitenziaria;
- b) il conseguimento delle finalità ed adempimenti che la legge assegna al Corpo di Polizia Penitenziaria.

4. Il personale verrà periodicamente interpellato in modo da registrare il consenso preventivo espresso per iscritto. La frequenza di tale sondaggio sarà annuale. L'esito di tale sondaggio sarà inviato, in forma nominativa, alle OO.SS.. Il ricorso alle prestazioni di lavoro straordinario sarà assicurato secondo criteri che garantiscano una equa distribuzione tra il personale che ha dato preventivamente formale disponibilità. Ai sensi dell'art. 10, comma 6 dell' Accordo Quadro, possono essere richieste con provvedimento motivato, prestazioni di lavoro straordinario, anche senza il consenso del dipendente in caso di particolari ed inderogabili motivate esigenze di servizio da ricondurre in via preminente ai punti a) e b) previsti al comma 3 del presente articolo;

5. Al personale impiegato presso gli istituti in compiti diversi da quelli istituzionali non possono essere richieste prestazioni straordinarie se non con riferimento ai predetti punti a) e b) previsti dal comma 3 del presente articolo;

6. Le Direzioni assicureranno la predisposizione e l'affissione, in apposito albo dell' istituto o servizio o scuola situato in luogo tale da garantire la riservatezza, del prospetto mensile sottoscritto dall' Autorità Dirigente, riguardante la totalità del personale appartenente al Corpo di Polizia Penitenziaria presente nella struttura, distinto per qualifica, nei confronti del quale sia stata disposta la liquidazione del compenso per prestazioni di lavoro straordinario. In esso sarà riportata l'indicazione del numero delle ore effettuate, il numero delle ore retribuite e gli eventuali turni di riposo compensativo

Ministero della Giustizia - m. dg. GDAP.25.01/2021.0028099.E pag. 30 di 38

concessi o da concedere in luogo della retribuzione per il lavoro straordinario prestato. Tale prospetto deve rimanere affisso per un periodo non inferiore a quindici giorni e trasmesso alle Organizzazioni Sindacali con cadenza mensile, con le modalità previste dall'art. 10, comma 9 dell' Accordo Quadro. Posto che la richiesta con la quale si ordina di effettuare straordinario si riflette inevitabilmente non solo sull'organizzazione del lavoro, ma anche sulla qualità della vita del personale dipendente, determinando evidenti appesantimenti e conseguente ulteriore fatica, si conviene sulla opportunità che le OO.SS. proprio al fine di poter intervenire a tutela dei propri iscritti, conoscano in termini effettivi quanto orario straordinario ogni singolo dipendente sia stato costretto ad assicurare. Sempre nello spirito della massima trasparenza, allorché verranno trasmessi i prospetti nominativi degli straordinari effettuati, per il personale non impiegato nel servizio a turno (cosiddette cariche fisse) dovrà distinguersi lo straordinario effettuato presso gli uffici rispetto a quello effettuato in attività prettamente operative. Il dipendente dovrà dare preventivamente il consenso alla trasmissione nominativa dei prospetti relativi al lavoro straordinario svolto. In difetto, la direzione dovrà preferibilmente evitare di impiegarlo oltre l'orario di servizio ordinario e qualora ciò non fosse possibile, il dato sarà fornito alle OO.SS. in forma anonima.

7. Per le preclusioni circa il personale che per condizioni di salute e limiti di età, ovvero situazioni familiari cui non può esser richiesto prestazioni di lavoro straordinario, si rinvia alle disposizioni contenute nell' art. 10 comma 10 e comma 11 dell'Accordo Quadro.

8. Si ribadisce che le prestazioni di lavoro straordinario sono indirizzate esclusivamente al personale che non risulti parzialmente idoneo, così come prescritto dall'art. 10, comma 10, dell'Accordo Quadro.

Art. 12

Turni di riposo compensativo.

1. Fermo restando quanto stabilito all'ultimo comma dell'articolo 10 dell'AQN del 2004, è facoltà del dipendente chiedere turni di riposo compensativo, in luogo del pagamento delle prestazioni straordinarie rese su base mensile anche se remunerabili in ragione degli stanziamenti.
2. Il riposo compensativo deve essere concesso nel giorno indicato dal richiedente. Quando ostino esigenze di servizio, adeguatamente motivate per iscritto, l'Amministrazione concorderà con l'interessato la fruizione in altra data.
3. Tenuto conto delle esigenze del servizio e della richiesta del dipendente, il riposo compensativo deve essere fruito entro due mesi da quello in cui le prestazioni sono state effettuate.
4. Salvo diversa richiesta del dipendente, qualora obiettive esigenze impongano che il dipendente sia chiamato a prestare servizio in giornata festiva, ad esso spetta l'attribuzione di un riposo compensativo da effettuare in giornata festiva.

Art. 13

Turni di reperibilità

1. Fatto salvo che l' art. 12 dell' Accordo Quadro regola compiutamente i criteri, gli scopi e le motivazioni per l' impiego di personale in reperibilità - in particolare si sottolineano i criteri generali contenuti nel comma 2 lettera A,B,C - spetta al Provveditorato, previa informazione ed esame con le OO.SS. Regionali, assegnare a ciascun istituto il numero dei turni mensili di reperibilità:

Bob...
SINAPP...
8
...

2. Le Direzioni degli istituti provvederanno, previa informazione ed esame con le OO.SS. locali, a prevedere i criteri e le modalità per dar corso operativamente al servizio in reperibilità secondo la norma citata al comma precedente;
3. Tra la cessazione del servizio effettuato in reperibilità e l' inizio del turno successivo devono decorrere almeno 8 ore. Laddove , viceversa , il servizio effettivamente prestato e' pari o superi le 6 ore, il dipendente ha diritto a richiedere il riposo compensativo il giorno successivo.
4. Le Direzioni degli istituti dovranno verificare annualmente il personale disponibile ad effettuare i turni di reperibilità ed inviare il relativo elenco alle OO.SS.

Art. 14

Congedo ordinario

1. Il congedo ordinario deve, di regola, esser fruito nell' anno solare, salvo indifferibili esigenze di servizio che non ne rendano possibile la completa fruizione; in tal caso la parte residua deve essere fruita entro il termine di diciotto mesi;
2. Le Direzioni dipendenti, previo esame con le OO.SS., nei periodi estivo, natalizio e pasquale stabiliranno la durata dei periodi di congedo, nonché i termini temporali per la richiesta ed il riscontro all' istanza presentata. Fermo restando quanto stabilito dall'art. 14, comma 8, del DPR 395/95 e che il periodo di fruizione delle ferie estive va dal 1 giugno al 30 settembre, occorrerà favorire il più possibile che questo periodo sia concentrato tra il 1 luglio ed il 31 agosto;
3. Le istanze presentate fuori dai periodi di ferie annuali sopra ricordate , possono essere presentate in un termine che si rimette all' esame a livello decentrato;
4. Le Direzioni , previo esame con le OO.SS., individueranno il tetto massimo di personale che può inviarsi per ogni periodo di ferie annuale indicato nel comma 2, assicurando i criteri della rotazione, trasparenza ed imparzialità.

[Handwritten signatures and initials scattered across the page, including a large signature on the left and several others in the center and right.]

TITOLO IV

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TUTELA DEL PERSONALE;

Art.15

Personale con oltre cinquanta anni di età o trenta anni di servizio

1. Fermo restando quanto disposto dagli artt. 9, comma 3 lett. c) e 10, comma 11, dell'Accordo Quadro, è demandata alla contrattazione decentrata l'individuazione dei criteri riferiti all'impiego nei posti di servizio non compresi all' art . 42 DPR 15 febbraio 1999 n. 82 del personale con più di 50 anni di età o con più di trenta anni di servizio;
2. Per facilitare gli accordi decentrati, il principio da salvaguardarsi è quello che per i turni notturni che riguardano i predetti posti di servizio sarà impiegato prioritariamente il personale con età anagrafica inferiore ai 50 anni e con anzianità di servizio inferiore a 30 anni o coloro i quali, pur avendo superato tali requisiti, non hanno fatto richiesta di esenzione;
3. Fatto salvo quanto previsto dai commi precedenti, tale personale verrà impiegato solo dopo che il restante personale abbia raggiunto il tetto previsto dall'Accordo Quadro ovvero quello stabilito dall'accordo locale, escluso il personale del servizio navale, il quale provvederà al suo interno ;
4. La contrattazione decentrata prenderà in esame in particolare il numero di notti da richiedersi nel limite di cui sopra al personale di cui all' art. 9 lettera c) Accordo Quadro.

Art. 16

Criteri per la mobilità interna del personale

1. Considerata la necessità di dare uniformità ai criteri di valutazione da impiegare nelle procedure di mobilità interna negli istituti e servizi e, nel contempo di dover salvaguardare la specificità organizzativa di ognuna delle suddette articolazioni, si uniforma la disciplina così come indicato nei commi seguenti;
2. La rotazione riguarda tutti i posti di servizio a carica fissa (istituzionali e non), compresi quelli ove è prevista la specializzazione. Per questi ultimi il personale specializzato non è sostituibile se non con altro personale specializzato. Per il personale non ancora specializzato e per i casi di uscita a qualsiasi titolo di personale specializzato, invece, la sostituzione avverrà con personale specializzato, ove presente, diversamente con altro personale nel rispetto dei criteri di cui al presente articolo.
3. Il personale appartenente alle cariche fisse che risulta stabilizzato in base alle procedure regolate dall'accordo regionale della mobilità del 2005 rimane tale sino all'uscita dello stesso per

- quiescenza;
- dimissioni;

- trasferimento ad altra sede, ad altro incarico, o passaggio al ruolo dei sovrintendenti, per questi ultimi previo esame congiunto o passaggio al ruolo degli Ispettori;

- provvedimento di rimozione per gravi motivi.

Lo stesso verrà sostituito utilizzando le nuove procedure e le nuove tempistiche di rotazione regolate dal presente accordo.

4. L'accesso è regolato tramite procedura d'interpello, compreso per l'armaiolo, per il quale l'interpello dovrà prevedere la presenza di dipendenti di uguale specializzazione.

L'interpello, da effettuarsi per ruoli, riguarderà anche l'incarico di coordinatore di uffici e/o unità operative che rimarrà in carica per anni tre. Per questi ultimi in particolare, gli interPELLI saranno rivolti innanzitutto al ruolo degli ispettori. Ove con la forza presente rimangano comunque dei vuoti, gli stessi dovranno essere colmati con interpello per il ruolo subordinato.

5. Laddove l'interpello vada deserto, la Direzione provvederà d'ufficio, con incarichi temporanei, indicando successivo interpello entro un anno.

6. Qualora per motivi d'urgenza si dovesse provvedere all'immediata sostituzione di una unità nei suddetti posti, in assenza di graduatoria valida, l'Amministrazione, previa informativa contestuale, potrà nell'immediatezza provvedere direttamente, fissando contestualmente la data dell'interpello per la sostituzione definitiva entro 15 giorni. In caso di dimissione del dipendente, potrà essere applicata la procedura prevista dal presente comma.

Nella diversa ipotesi in cui si debba procedere alla temporanea sostituzione per assenza continuativa non programmata superiore a trenta giorni di una o più unità uscenti non a domanda (a meno che non si tratti di domanda ex art. 7 D.P.R. 254/99 e fino a un massimo di quattro mesi), la Direzione, in assenza di valida graduatoria e previa informativa alle OO.SS., procederà nel rispetto delle modalità di cui al quinto comma. In ogni caso il termine di tale assegnazione coincide con il rientro in servizio dell'unità assente o con il termine massimo di permanenza nel servizio. L'assenza non pregiudica la scadenza naturale dell'incarico che rimane tassativa.

Nel caso di necessità di incrementare temporaneamente (non oltre un mese) l'organico assegnato ad un posto di servizio il cui accesso è vincolato a procedure d'interpello, al fine di affrontare emergenze, la Direzione provvederà direttamente informando contestualmente le OO.SS.

7. La mobilità si fonda sul presupposto di dover provvedere alla sostituzione di uno o più addetti in ragione di loro:

- a) dimissione;
- b) mancato superamento del periodo di prova;
- c) trasferimento ad altra sede o ad altro incarico;
- d) provvedimento di rimozione per gravi motivi;
- e) scadenza naturale dell'incarico;
- f) destinatari di provvedimenti con i quali vengono inviati, a domanda, a prestare servizio presso altre articolazioni dipartimentali (G.O.M., N.I.C. ed altri servizi) e altre strutture dello Stato per un periodo superiore a 40 gg.

E' escluso dai processi di mobilità il personale non appartenente all'organico dell'istituto, fatta eccezione di quello distaccato d'ufficio a seguito di chiusura temporanea di sede, e quello già assegnato ad altro istituto o servizio che ha differito la partenza.

 The bottom of the page contains several handwritten signatures in black ink. On the right side, there is a circular stamp with the text "SINAPP" and "M. 11" below it. The signatures are written over the text of the document.

8. I titoli da considerarsi in sede di valutazione saranno:

- a) titolo di studio;
- b) attestato di formazione professionale attinente l'incarico da ricoprire;
- c) giudizio di fine anno;
- d) anzianità di servizio.

Tutti i titoli devono essere dichiarati nella domanda e posseduti alla data di scadenza dell'interpello (salvo le facoltà derivanti dalla normativa sull'autocertificazione).

9. I punteggi da attribuire ad ognuno dei predetti titoli saranno:

a) Titoli di studio:

- | | |
|---|---|
| I) laurea specialistica o vecchio ordinamento non cumulabili) | 5 (+ master 1°liv. 0,25 o master 2°liv. 0,5 |
| II) laurea triennale | 4 |
| III) diploma di scuola secondaria di II grado (superiori) | 3 |
| IV) diploma di qualifica professionale | 2 |
| V) diploma di scuola secondaria di I grado (medie) | 1 |

I punteggi non sono cumulabili.

- b) Attestati di formazione professionali rilasciati dall'amministrazione ed esterni all'amministrazione rilasciati da enti formativi accreditati dalle Regioni e dalle Province Autonome:
Punti 0,10 per ciascun titolo per un massimo di 1 punto
- c) Giudizio di fine anno, con riferimento all'ultimo attribuito:
da 20 a 30+2 ogni punto vale 0,10 punti.
- d) Anzianità di servizio: 0,40 per ogni anno di servizio, da uno a quindici anni, e 0,20 per ogni anno di servizio in aggiunta ai precedenti dal sedicesimo anno in poi;
- e) La frazione superiore a 6 mesi ha la valenza di un anno come calcolo di anzianità.

10. La formazione della graduatoria è affidata ad una Commissione che delibera validamente solo se composta dal Direttore in qualità di Presidente o da un suo delegato, dal Comandante di Reparto, dal Capo Settore e da 2 (due) rappresentanti sindacali appartenenti a 2 (due) Organizzazioni diverse. A tal proposito le Organizzazioni Sindacali signaleranno alla Direzione il proprio rappresentante. I 2 (due) nominativi saranno sorteggiati alla presenza delle OO.SS. e la data del sorteggio sarà indicata sul bando dell'interpello. A partecipare al suddetto sorteggio sono ammesse solo le sigle che hanno manifestato la propria disponibilità a tal proposito, mentre non si procederà ad alcun sorteggio qualora queste siano soltanto una o due.

[Handwritten signatures and stamps]
SINAPP
12

Il dipendente, rappresentante sindacale in servizio presso l'Istituto dove si tiene l'interpello, può partecipare allo stesso come componente della Commissione, durante il proprio turno, per il tempo strettamente necessario.

La Commissione ha il compito di valutare i titoli dichiarati e posseduti dai candidati e di redigere apposito verbale.

11. La formazione della graduatoria comporterà la somma matematica di tutti i punteggi ottenuti rispetto ai titoli posseduti. A parità di punteggio verrà scelto il candidato più alto in grado e a parità di grado quello con la posizione più alta nel ruolo di anzianità pubblicato dal D.A.P. annualmente. La graduatoria sarà resa pubblica mediante affissione e contestualmente inviata alle OO SS. Avrà validità annuale a far data dalla data di validazione e da essa si farà riferimento per l'eventuale avvicendamento del personale che intenda o debba essere assegnato ad altro incarico. L'immissione dovrà avvenire entro 3 mesi dalla data di emanazione dell'interpello;

12. L'assegnazione definitiva all'incarico è subordinato al superamento di un periodo di prova fissato in mesi quattro. L'eventuale esclusione dovrà avvenire con relazione motivata del capo settore e decisione dell'A.D. dettagliatamente motivata e notificata all'interessato.

13. L'unità appartenente alle cariche fisse, che sia dimissionario o in uscita per scadenza naturale dell'incarico, può partecipare a qualsiasi interpello, ma verrà posto in graduatoria finale al pari dell'unità turnista solo se il tempo intercorso tra le dimissioni e/o scadenza naturale e la data di pubblicazione del nuovo bando d'interpello, sarà di almeno un anno; diversamente sarà collocato in coda alla graduatoria.

14. Nel rispetto delle norme contrattuali viene demandata al tavolo locale l'indicazione per ciascun interpello della permanenza nei posti fissi, nel rispetto dell'arco temporale minimo di un anno e massimo di tre anni, altresì verrà individuato il periodo di affiancamento da un minimo di zero a un massimo di tre mesi laddove risulti in organico fino a due unità.

Per gli incarichi presso l'ufficio matricola, la segreteria polizia penitenziaria e M.O.F., il periodo di rotazione temporale è pari a 60 mesi, altresì è demandata al tavolo locale, nel rispetto delle norme contrattuali, l'individuazione del periodo di affiancamento da un minimo di mesi sei al massimo di un anno, solo ed esclusivamente ove risulti impiegata una sola unità.

15. Il tempo di permanenza del sostituto deve coincidere con quello del titolare. L'individuazione del sostituto, per uffici o settori composti da massimo due unità, avverrà per mezzo di graduatoria specifica nell'ambito dello stesso interpello che avrà due graduatorie distinte, una per il titolare e una per il sostituto. Ricoprire l'incarico di sostituto non incide in nessun modo sui requisiti e sulle posizioni nello stesso interpello ed in altri.

Art. 17

Criteria per la mobilità esterna temporanea a domanda sul territorio regionale

Considerato che l'art. 7 D.P.R. 16 marzo 1999 n. 254 prevede la concessione al personale richiedente di periodi di assegnazione temporanea presso altra sede di servizio e che i criteri sono stati a suo tempo concordati a livello centrale con le OO.SS. nazionali e diramati dal Direttore Generale del Personale e delle Risorse con nota n. 45841 in data 08.02.2018, le parti ne prendono atto e il Provveditorato si impegna a rispettarne i criteri e le modalità.

Art. 18

Formazione ed aggiornamento del personale

Ferme restando le direttive in materia emanate dal Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, a conclusione del tavolo di confronto nazionale previsto dall' art. 13 dell' Accordo Quadro, il Provveditorato si impegna a presentare entro il 31 gennaio di ogni anno, alle OO.SS. Regionali, il piano annuale della formazione, predisposto sulla base della normativa in vigore e delle disposizioni dipartimentali impartite.

Art. 19

Commissioni di cui all'art. 26 del D.P.R. 395/95 come modificato dall'art. 22 comma 2 D.P.R. 51/09.

Le Commissioni di cui all'art. 26 del D.P.R. 395/95, come modificato dall'art. 22 comma 2 D.P.R. 51/09, sono costituite a livello periferico presso la sede del Provveditorato Regionale. Per la revisione delle stesse si procederà con criteri omogenei rispetto a quanto previsto dall'Accordo stipulato a livello centrale tra il Capo del Dipartimento e le OO.SS. in data 10 maggio 2011, così come previsto dalla lettera circolare GDAP0271478-2011 del 11.07.2011. Tali Commissioni, presiedute da un rappresentante dell'Amministrazione, saranno composte, in pari numero, da rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali e da rappresentanti dell'Amministrazione.

Art. 20

Nuclei Traduzione e Piantonamenti

Considerata la complessità e la specificità dei Nuclei Traduzione e Piantonamenti, le parti convengono di procedere ad un accordo che farà parte integrante del presente Protocollo di Intesa Regionale.


Art. 21

Norma conclusiva

Ferma restando l'osservanza di tutta la normativa - di carattere primario e secondario- in materia e, specificamente, di quella richiamata all' art. 1 del presente Protocollo, sono da ritenersi abrogate tutte le disposizioni pattizie precedentemente assunte in ambito regionale, ove non espressamente richiamate nel presente Protocollo. Il presente Protocollo ha validità dal momento della sottoscrizione e sino alla vigenza dell' attuale Accordo Quadro Nazionale. Le parti concordano di indicare, in mesi 8 dalla predetta sottoscrizione, il termine entro il quale e non oltre dovranno essere stipulati i Protocolli di Intesa Locale. Nella fase transitoria, onde evitare disfunzioni amministrative nella gestione degli II.PP., gli interPELLI che nel frattempo fossero indetti in assenza del nuovo PIL, dovranno mantenere la stessa durata già cristallizzata negli accordi, fatta eccezione per gli incarichi già fissati dal P.I.R di cui all'art. 16, comma 14 secondo capoverso (Matricola, Segreteria Polizia Penitenziaria e MOF). Le parti concordano, inoltre, di verificare dopo 12 mesi dalla sottoscrizione l'andamento dell'applicazione del presente Protocollo, in analogia a quanto previsto dall'art. 3, comma 20, dell'Accordo Quadro.

Il presente Protocollo di Intesa Regionale, in data 24 ottobre 2019, viene letto e sottoscritto.

Il Provveditore Regionale
Sbriglia



SINAPP

Altoproven



OSAPP



UIL POL PEN

FNS CISL

USFP

FSA/INPP

FSA/CHPP

FP CGIL

S.A.P.P.

S.A.A.P.

Le Organizzazioni Sindacali

intestazione

Giuseppe

Antonio

Antonio

Antonio

Antonio

Antonio